



# *CITTÀ DI VEROLI*



## *REGOLAMENTO*

### *PER L'ATTIVITÀ' DI SALE GIOCHI*

#### *E GIOCHI AUTOMATICI*

#### *IN PUBBLICI ESERCIZI*

#### *ED IN CIRCOLI PRIVATI*

# ***INDICE***

	<b>TITOLO I-DISPOSIZIONI GENERALI</b>
ART. 1	PRINCIPI GENERALI
ART. 2	DEFINIZIONE DI SALA PUBBLICA DA GIOCO
ART. 3	CARATTERISTICHE DEI GIOCHI E NUMERO DI APPARECCHI INSTALLABILI
ART. 4	TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI
	<b>TITOLO II – REGIME DELLA SCIA</b>
ART. 5	SCIA PER ESERCIZIO DELLE SALE PUBBLICHE DA GIOCO
ART. 6	PERDITA EFFICACIA, DECADENZA, SOSPENSIONE DELLE SCIA
ART. 7	REQUISITI MORALI DELL'ESERCENTE
ART. 8	CARATTERISTICHE DEI LOCALI E DOTAZIONE DI PARCHEGGI
ART. 9	RAPPRESENTANZA
ART. 10	ATTIVITA' COMPLEMENTARI
ART. 11	GIOCHI LECITI ALL'INTERNO DI ESERCIZI DIVERSI DALLE SALE GIOCO
	<b>TITOLO III – NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'</b>
ART. 12	ORARI DI APERTURA
ART. 13	UTILIZZO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO
ART. 14	INFORMAZIONI AL PUBBLICO
ART. 15	SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITÀ
	<b>TITOLO IV – SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b>
ART. 16	SANZIONI
ART. 17	DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 18	ESECUTIVITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 PRINCIPI GENERALI**

Il presente Regolamento disciplina:

- a) l'apertura, il trasferimento di sede, il subingresso, le modificazioni e la cessazione delle sale pubbliche da gioco;
- b) l'installazione di apparecchi meccanici, elettromeccanici ed elettronici di trattenimento e svago per giochi leciti, di cui all'art. 110 TULPS da installarsi negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS.

La regolamentazione si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) adeguamento alle disposizioni legislative vigenti;
- b) trasparenza e qualità del mercato;
- c) libera concorrenza e qualità di impresa;
- d) tutela degli utilizzatori;
- e) semplificazione dei procedimenti per le nuove aperture, subentri e trasferimenti di sede;
- f) controlli e vigilanza.

### **ART. 2 DEFINIZIONE DI SALA PUBBLICA DA GIOCO**

Si intende per sala pubblica da gioco, in seguito denominata anche "sala giochi", un esercizio composto da uno o più locali, in cui siano messi a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo, bowling ecc.) e/o altre apparecchiature per intrattenimento.

### **ART. 3 CARATTERISTICHE DEI GIOCHI E NUMERO DI APPARECCHI INSTALLABILI**

I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori.

Le attività di "Sala Giochi" e "esercizi 88 TULPS" sono disciplinate rispettivamente:

- dall'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS);
- dall'art. 88 TULPS;

Le prime sono autorizzate dal Comune mentre le altre dalla Questura.

Il Comune autorizza le sale pubbliche da gioco, nelle quali sono installati apparecchi da intrattenimento (art.110, c.7 del Tulp) e gli apparecchi che danno vincite in denaro, classificati nella categoria art.110, c.6, lett.a) del Tulp;

La Questura autorizza, invece, le sale da gioco dedicate in cui sono installati esclusivamente apparecchi art.110 c.7, lettera a) [c.d. slot-machines] e lettera b) [c.d. apparecchi VLT-Videolottery];

In ciascuna sala giochi sono installabili apparecchi di cui all'art. 110 - commi 6 e 7 del TULPS così come disposto dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003 e Decreto del Direttore AAMS del 18.01.2007 e dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/07/2011.

La superficie occupata con i giochi non può superare il 50% della superficie netta complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi.

Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS installati non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati nella sala giochi.

In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi.

### **ART. 4 TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI**

In tutte le sale giochi e negli altri esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è obbligatoria l'esposizione, in modo ben visibile, della tabella dei giochi proibiti, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dal Funzionario Responsabile dell'ufficio comunale competente, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre.

## TITOLO II - REGIME DELLA SCIA

### ART. 5 SCIA PER ESERCIZIO DELLE SALE PUBBLICHE DA GIOCO

L'apertura di nuove sale giochi, il subingresso, il trasferimento di sede e le variazioni di superficie, sono soggette alla presentazione al Comune della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'art.49, comma 4 bis della Legge 30.07.2010, n.122.

La SCIA deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) planimetrie dei locali, scala non inferiore 1:100, firmate da un tecnico abilitato regolarmente iscritto all'albo professionale e controfirmate dal richiedente;
- 2) copia documento d'identità del dichiarante in corso di validità
- 3) relazione descrittiva dei locali sottoscritta da Tecnico abilitato;
- 4) documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- 5) certificato di agibilità con destinazione locali sala giochi;
- 6) dichiarazione di conformità alla normativa antincendio di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n.151, e successive modificazioni e integrazioni;
- 7) nulla osta di messa in esercizio e di distribuzione dei giochi da installarsi;
- 8) relazione di impatto acustico, prevista dalla Legge n.447/1995, redatta da tecnico abilitato;
- 9) adeguamento dell'impianto elettrico alle norme vigenti;
- 10) dichiarazione del possesso dei requisiti morali da parte del richiedente se ditta individuale o del legale rappresentante e dei soci se persona giuridica;
- 11) nulla osta attestante l'idoneità igienico-sanitaria dei locali, rilasciato dalla competente ASL;
- 12) copia licenza, ex art.88 del TULPS, per quelle tipologie di giochi che richiedono tale autorizzazione.

La medesima procedura si applica anche in caso di trasferimento di sale giochi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

In caso di subentro, la comunicazione dovrà essere presentata al Comune entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al subentro. Fino alla presentazione della predetta non potrà essere esercitata l'attività. Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può presentare la S.C.I.A., continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione al Comune da effettuarsi entro 60 giorni.

Per la validità della SCIA, il titolare dell'esercizio dovrà presentare una dichiarazione annuale relativa al permanere dei requisiti.

### ART. 6 PERDITA D'EFFICACIA, DECADENZA, SOSPENSIONE DELLE S.C.I.A.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività, presentata ai sensi dell'art.49 comma 4 bis della Legge 30/07/2010 n. 122, perde efficacia qualora:

- a) il titolare (l'imprenditore individuale o il legale rappresentante in caso di società) perda i requisiti di cui all'art.7 del presente Regolamento;
- b) il titolare non attivi l'esercizio entro 180 giorni dalla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, salvo proroga concessa dal Comune in caso di comprovata necessità;
- c) il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore agli 8 (otto) giorni senza darne comunicazione al Comune, ovvero non la riprenda entro il termine comunicato, che, salvo il caso di forza maggiore, non può essere superiore a 1 anno;
- d) quando vengano a mancare, del tutto o in parte i requisiti dichiarati in sede di SCIA.
- e) il locale perda i requisiti di sorvegliabilità;
- f) il titolare reitera le violazioni previste dall'art.110, c.9 del T. U. L .P.S.;

Ai sensi dell'art.100 del T. U. L. P.S., oltre ai casi sopra riportati, il Comune può sospendere la S.C.I.A. di esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la S.C.I.A. può essere dichiarata inefficace.

Ai sensi dell'art. 10 del T. U. L. P.S. la S.C.I.A., con valore di autorizzazione di polizia, può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata;

La S.C.I.A. può essere dichiarata inefficace anche nel caso di violazione alle disposizioni di cui all'art.14 del presente regolamento.

Lo svolgimento dell'attività è inibito con apposito provvedimento quando sopraggiungano circostanze che ne avrebbero imposto il diniego.

#### **ART. 7 REQUISITI MORALI DELL'ESERCENTE**

Il titolare, tutti i soci nelle società di persone e i legali rappresentanti e amministratori nelle società di capitali, che intendano gestire una delle attività previste dal presente Regolamento, devono possedere i requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T. U. L. P.S. e nei loro confronti non devono sussistere "cause di divieto, decadenza o sospensione" di cui all'art. 10 della L. 31.5.1969 n. 575 (antimafia).

#### **ART. 8 CARATTERISTICHE DEI LOCALI E DOTAZIONE DI PARCHEGGI**

I locali che si intendono destinare a sala giochi devono:

- a) essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa igienico-sanitaria nonché dal vigente Regolamento edilizio per quanto riguarda gli edifici ad uso commerciale, con particolare riferimento all'agibilità edilizia ed al rispetto della normativa sulle barriere architettoniche;
- b) la superficie minima dei locali per l'apertura della sala giochi, è fissata in mq. 50,00 la superficie massima è fissata in mq. 250,00;
- c) garantire l'assenza di comunicazione con altro locale adibito a pubblico esercizio, circolo o a qualsiasi altro esercizio commerciale;
- d) avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività insediata;
- e) essere dotati di idonei servizi igienici e garantire l'accessibilità ai disabili come previsto dalla L. 19.1.1989 n. 13 e relativo D.M. di attuazione 14.6.1989 n. 236;
- f) rispettare le disposizioni in materia di prevenzione incendi e permettere la sorvegliabilità degli stessi ai sensi del D.M. 564 del 17.12.1992;
- h) garantire il rispetto delle norme sull'inquinamento acustico mediante presentazione previsionale dell'impatto acustico.

#### **ART. 9 RAPPRESENTANZA**

E' consentita la rappresentanza nel rispetto delle vigenti normative (art.8 e 93 TULPS).

Il titolare nel caso in cui intenda avvalersi di un proprio rappresentante nella gestione della sala giochi dovrà presentare al momento della domanda o, successivamente con apposita comunicazione in carta semplice, la nomina di questi allegando la documentazione da cui ne risultino: generalità, consenso del rappresentante e possesso dei requisiti morali di quest'ultimo.

#### **ART. 10 ATTIVITA' COMPLEMENTARI**

Presso le sale pubbliche da gioco è consentita la somministrazione di alimenti e bevande esercitata come attività secondaria e complementare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, purché la superficie ad essa destinata non sia superiore ad un quarto del totale della superficie. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande potrà essere esercitata previa presentazione al Settore Attività Produttive di apposita Segnalazione Certificata di Inizio attività.

L'attività di somministrazione, effettuata nei confronti dei frequentatori della Sala Giochi, deve essere svolta all'interno del locale e non deve comunicare direttamente con la pubblica via. La stessa non deve essere pubblicizzata con insegne o altre modalità.

#### **ART. 11 GIOCHI LECITI ALL'INTERNO DI ESERCIZI DIVERSI DALLE SALE GIOCO.**

Presso gli esercizi diversi dalle sale gioco, ricompresi nel Decreto Direttoriale, n. 30011 del 27/07/2011 è consentita, come attività accessoria, l'installazione di apparecchi da gioco o da trattenimento, nel rispetto del numero massimo stabilito dai D. Dirett. 27.10.2003, 18.1.2007, e Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/07/2011.

L'offerta deve essere diversificata e non può riguardare solo i giochi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS.

Sono esclusi dai limiti di cui sopra gli apparecchi meccanici (es: biliardi, juke box , ping-pong ecc.).

## **TITOLO III NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

### **ART. 12 ORARI DI APERTURA**

L'orario di apertura delle sale giochi è stabilita con apposita ordinanza ovvero in assenza secondo le seguenti limitazioni:

- a) dal 1 settembre al 30 giugno apertura alle ore 10.00
- b) dal 1 luglio al 31 agosto apertura alle ore 09.00

La chiusura delle sale gioco dovrà avvenire entro le ore 24.00.

Con apposita ordinanza si potrà prevedere la disciplina di riduzione degli orari per quelle sale giochi ubicate in zone ove vengano riscontrati casi di superamento dei limiti di rumore consentiti dalla vigente normativa in materia e/o episodi di disturbo della quiete pubblica ed intralcio della viabilità.

L'inosservanza all'ordinanza che dispone in merito alla riduzione degli orari comporta ordinanza di chiusura dell'esercizio.

### **ART. 13 UTILIZZO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO**

In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco il titolare è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi:

- ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
- ai minori di anni 18, come stabilito dall'art. 110, comma 8, del TULPS relativamente agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS;

### **ART. 14 INFORMAZIONI AL PUBBLICO**

All'ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di gioco.

Deve essere esposto, in modo chiaro e ben visibile, un cartello per la limitazione dell'età di utilizzo a quei videogiochi che, per il loro contenuto siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.

Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del TULPS devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti. In alternativa, le medesime indicazioni potranno essere messe a disposizione sullo schermo di gioco di ogni singolo apparecchio.

Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo del gioco ai minori di anni 18 di cui all'art. 110 comma 8 del TULPS. In alternativa, le medesime indicazioni potranno essere messe a disposizione sullo schermo di gioco di ogni singolo apparecchio.

Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, la S. C. I. A. presentata al Comune.

Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 110 del TULPS, la tabella dei giochi proibiti predisposta dal Questore e vidimata dal Comune.

### **ART. 15 SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITÀ**

All'esercente è consentita la sospensione dell'attività fino ad un anno previa comunicazione al Comune in forma scritta. Il titolare è altresì tenuto a comunicare, sempre per iscritto, la ripresa dell'attività d'esercizio al termine del periodo di sospensione.

## **TITOLO IV SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

### **ART. 16 SANZIONI**

Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, sono punite a norma del medesimo.

Le violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 6.000,00.

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24.11.1981 n. 689.

Nel caso in cui il titolare dell'esercizio incorra, nell'anno solare, in più di tre violazioni, potrà essere disposta la sospensione dell'attività, in considerazione anche della gravità delle violazioni, fino ad un massimo di 30 giorni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 110, comma 10, del TULPS se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, è titolare di licenza di pubblico esercizio, l'attività potrà essere sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed in caso di reiterazione delle violazioni potrà essere inibito l'esercizio dell'attività. Per quanto non previsto nel presente atto, vale quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

### **ART. 17 DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

I criteri previsti nel presente provvedimento si applicano alle nuove SCIA e al trasferimento o ampliamento di sale giochi esistenti.

Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore dei criteri correnti restano valide fino ad eventuale cessazione dell'attività.

### **ART. 18 ESECUTIVITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Il presente regolamento entra in vigore decorsa la fase di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle leggi dello Stato e della Regione Lazio vigenti in materia.